

**Integrazione delle casistiche relative a casi eccezionali, relativi alle convalide e agli esoneri dal tirocinio del Corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione (approvata nel Consiglio di Corso di laurea magistrale interateneo in Scienze della formazione primaria – LM85bis – del 17 gennaio 2012)**

**(Regolamento Generale di tirocinio a.a. 2011-2012)**

Tali casi rientrano, al momento, in due tipologie principali, di seguito descritte:

1. **CONVALIDE:** in base al Regolamento generale i tirocinanti accedono alla convalida, ovvero all’esonero totale dal percorso di tirocinio, sia nella forma dell’indiretto che nella forma del diretto, a condizione che siano **“insegnanti a tempo indeterminato o con nomina annuale (minimo 10 ore settimanali: la nomina deve avere inizio entro il 7 novembre 2011 e terminare dopo il 1 giugno 2012) su posto comune o di sostegno, anche con contratti consecutivi, purché sullo stesso posto di nomina”**.

**CASO:** il 1° settembre, nelle scuole di ogni ordine e grado delle diverse province italiane, hanno già preso servizio con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine dell’attività didattica docenti reclutati dalle graduatorie provinciali. Ma sono rimasti molti posti vacanti, per effetto delle Graduatorie ad Esaurimento provinciali dei docenti abilitati. Molti sono – per i docenti - anche gli spezzoni orario inferiori alle sette ore settimanali conferiti per nomina provinciale, ma direttamente dai presidi. I dirigenti scolastici, si trovano a dover stipulare un numero molto alto di contratti a tempo determinato per posti e spezzoni per i docenti e Ata, utilizzando le Graduatorie di Circolo e d’Istituto nonché le Graduatorie ad Esaurimento provinciali. Naturalmente i docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto con la riserva, in quanto stanno frequentando i corsi speciali abilitanti, non potranno essere reclutati. Lo potranno essere solo dalla terza fascia delle stesse graduatorie, dove sono presenti come non abilitati. Ma tali graduatorie sono state compilate in ritardo, quindi i dirigenti hanno reclutato con le vecchie graduatorie fino a nomina di avente diritto, per poi rinominare con le nuove graduatorie, provocando il solito balletto d’insegnanti ad anno abbondantemente iniziato con nomine definitive che sono ancora in corso. Diversi tirocinanti, quindi, si trovano nella condizione di avere un contratto annuale di supplenza che prevede incarichi su posto comune e di sostegno (anche nelle due tipologie insieme) dopo la scadenza prevista dal Regolamento Generale del tirocinio, ovvero il 7 novembre 2011.

IN CONSIDERAZIONE del ritardo generale nell’assegnazione degli incarichi di supplenza di cui sopra, e tenendo conto dell’art. **Art. 520 - Supplenze annuali**<sup>1</sup> che recita:

**1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre**, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, **il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. **Sono altresì conferite supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati**, ai sensi dell'articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali.

---

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - PARTE III - PERSONALE - TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO - CAPO VI - Personale docente ed educativo non di ruolo - Sezione I - Supplenze

**SI APPROVA, IN ESTENSIONE AL REGOLAMENTO GENERALE**, che i tirocinanti possano accedere alla convalida, ovvero all'esonero totale dal percorso di tirocinio, sia nella forma dell'indiretto che nella forma del diretto, a condizione che siano *"insegnanti a tempo indeterminato o con nomina annuale (minimo 10 ore settimanali: la nomina deve avere inizio entro il 31 dicembre 2011 e terminare dopo il 1 giugno 2012) su posto comune o di sostegno, anche con contratti consecutivi, purché sullo stesso posto di nomina"*.

2. **ESONERI** dalle attività di tirocinio DIRETTO (riconoscimento tirocinio diretto): in base al Regolamento generale i tirocinanti accedono all'esonero dal tirocinio diretto se risultano essere **"insegnanti a tempo determinato (con una nomina non annuale) su posto comune o di sostegno"**. Gli studenti titolari di un incarico di insegnamento non inferiore a 50 giorni (anche non continuativi) in un semestre sono esonerati dalla frequenza del tirocinio DIRETTO (**periodi settembre-gennaio per il 1° semestre e febbraio-giugno per il 2° semestre**) esclusivamente per il settore di scuola in cui viene prestato il servizio (infanzia o primaria) [...]. Si specifica che il termine "esonero" non corrisponde al "non espletamento delle attività del tirocinio diretto" ma ad una opportunità per i tirocinanti i quali, anziché aprire una Convenzione con le Scuole Polo ed accedere a classi/sezioni con insegnanti accoglienti (ai quali sono tenuti a presentare il foglio firme per la certificazione delle ore effettivamente svolte per il diretto), possono di fatto espletare le attività di osservazione-progettazione-intervento didattico nelle classi/sezioni di servizio (ovvero dove svolgono la/e supplenza/e breve/i)

**CASO:** il 1° settembre, nelle scuole di ogni ordine e grado delle diverse province italiane, hanno già preso servizio con contratto a tempo determinato dell'attività didattica docenti reclutati dalle graduatorie provinciali. I tirocinanti che hanno avuto la nomina a settembre, si trovano per questo nella condizione di aver già espletato i 50 gg anche non continuativi di supplenza breve prima dell'inizio delle attività di formazione del tirocinio in università. Questo comporta che le attività previste di osservazione-progettazione-intervento didattico non possono essere svolte nelle classi/sezioni dove i tirocinanti hanno svolto la/e supplenza/e breve/i, poiché il servizio è già stato espletato prima dell'inizio del tirocinio diretto condizionato dai tempi previsti dal corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

**IN CONSIDERAZIONE** del diritto acquisito all'esonero dal tirocinio diretto da parte dei tirocinanti che si trovano nelle condizioni previste dal Regolamento generale stesso, tale riconoscimento va comunque concesso. Per ovviare alla mancanza della classe/sezione sui cui esercitare le attività di tirocinio per coloro che hanno terminato la/e supplenza/e breve/i prima dell'inizio del tirocinio diretto secondo il calendario accademico, si istituisce una raccolta di documentazioni significative (che per l'on line sarà nella forma di *learning object*), contenente studi di caso, modelli predisposti di progettazione, video, slides, ecc. sulle quali i tirocinanti svolgeranno le attività previste in forma di simulazione.